



CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023

(approvato con Delibera della Giunta camerale n. 32 del 19 luglio 2023)



Comune di Ravenna



COMUNE
DI CERVIA



ALFONSINE · BAGNACAVALLO · BAGNARA DI ROMAGNA · CONSELICE · COTTIGNOLA
FUSIGNANO · LUGO · MASSA LOMBARDA · SANT'AGATA SUL SANTERNO



ARTICOLO 1

PREMESSE, FINALITA' E OBIETTIVI

1. Nelle giornate del 2, 3, 4, 15, 16 e 17 maggio 2023, e in quelle successive, le copiose precipitazioni che hanno interessato gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna, superando i livelli di allarme e i massimi storici mai registrati, hanno prodotto allagamenti diffusi ed estesi, esondazioni, frane e criticità idrauliche e idrogeologiche, causando vittime, mettendo a rischio l'incolumità della popolazione e generando ingenti danni agli edifici, alle attività produttive e alle infrastrutture.

L'alluvione ha causato danni alle imprese del territorio dei diversi comparti, interessando, a partire dall'agricoltura, il settore dell'artigianato, delle piccole imprese, delle attività che insistono nei centri urbani e l'intero sistema produttivo e dei servizi, dai trasporti alle costruzioni, dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dal turismo alla pesca, che stanno subendo allagamenti e fermi di attività.

La Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (di seguito Camera di commercio), in coerenza con quanto premesso, e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha deliberato in Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali.

ARTICOLO 2

DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. La dotazione finanziaria complessiva stanziata per l'iniziativa consisterà in:
 - a) fondo a valenza provinciale, corrispondente alla circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna¹, composto dalle risorse stanziato da:
 - Camera di commercio di Ferrara e Ravenna;
 - Camera di commercio di Roma, tramite un fondo straordinario di solidarietà;
 - Unioncamere, a valere sul Fondo calamità naturali del Fondo di perequazione;
 - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., tramite un fondo liberale di solidarietà;
 - b) fondo a valenza territoriale, finanziato dagli enti locali a sostegno delle imprese localizzate nei rispettivi territori, composto dalle risorse stanziato da:
 - Comune di Cervia;
 - Comune di Ravenna;
 - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - Unione della Romagna Faentina.
2. Sulla dotazione complessiva, oltre alle risorse di cui al punto 1, confluiranno eventuali risorse aggiuntive che si rendessero disponibili entro il termine massimo di 30 giorni dalla chiusura del Bando.
3. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 7.000,00 in relazione ai danni subiti.
4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire o di prolungare i termini di presentazione delle domande.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ove dovuta.
6. La domanda di contributo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8 ter della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .

1 Limitatamente ai territori individuati dal decreto legge n. 61/2023 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 127 dell'1 giugno 2023

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le MPMI, ai sensi dell'allegato I al reg. UE n. 651/2014, che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale operativa o unità locale operativa, in cui viene svolta l'attività d'impresa, che risultino danneggiate dagli eventi calamitosi descritti, nella circoscrizione territoriale di uno dei Comuni della provincia di Ravenna² e della provincia di Ferrara³ di cui al decreto legge n. 61/2023 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 127 dell'1 giugno 2023;
- b) essere iscritte nel Registro delle imprese, attive alla data del 30 aprile 2023 e non avere cessato l'attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del presente bando;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla data del 30 aprile 2023; nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di contributo. Si suggerisce, ove possibile, di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;
- d) non essere in stato di liquidazione giudiziale (anche volontaria) nelle sue varie fasi, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) aver assolto gli obblighi contributivi; la concessione dei contributi rimane condizionata alla verifica che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC), fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe di legge;
- f) non essere fornitori di beni e servizi a favore della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della concessione del contributo.

ARTICOLO 4

DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza del nesso di causalità del danno subito con gli eventi calamitosi di cui al presente bando.

2. Sono ammessi a contributo i danni relativi a macchinari, strutture e arredi, veicoli aziendali, attrezzature, scorte di magazzino, spese per la predisposizione di perizie per la quantificazione dell'entità dei danni.

Non sono ammessi danni da lucro cessante (es. mancato profitto, etc.).

² Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola, Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lavezzola, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata, Solarolo

³ Argenta limitatamente alla frazione Campotto

3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i danni effettivamente subiti e quantificati entro la data di scadenza del presente bando. I danni subiti dovranno essere indicati al netto dell'IVA e/o di altre imposte e tasse.

ARTICOLO 5 REGIME DI AIUTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non debba superare euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Suddetto limite massimo è ridotto a euro 100.000 per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari⁴. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato".

3. Sulla base dei Regolamenti di cui trattasi, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

ARTICOLO 6 CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis, fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

2. Sono, inoltre, cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

4 Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

5 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1.1 un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 1.2 un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 1.3 un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 1.4 un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

3. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare congiuntamente con altri contributi pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese.

4. Il contributo concesso può essere cumulato con eventuali altri contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici, misure adottate dalla Struttura commissariale di cui al D.L. n. 88 del 5 luglio 2023, o altre fonti, nonché con indennizzi da polizze assicurative del medesimo danno a condizione che non sia superato complessivamente l'ammontare del danno riportato; pertanto, l'impresa dovrà dichiarare l'eventuale coesistenza, sullo stesso danno, di contributi, risarcimenti, indennizzi di qualsiasi genere o eventuali coperture assicurative, quantificando, contestualmente, quale quota parte del danno sia rimasto a suo carico.

5. L'impresa richiedente è tenuta a verificare l'esistenza di ipotesi di possibile cumulo e a dichiarare se, a valere sulle stesse spese per le quali è presentata la domanda di contributo, abbia ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".⁶

ARTICOLO 7 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Al fine di assicurare la massima inclusività e partecipazione delle imprese ai contributi del presente bando, le risorse saranno ripartite fra tutte le domande pervenute e risultate ammissibili, pertanto con una possibile riduzione del contributo massimo e, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, secondo la seguente procedura:

- i. ripartendo in via principale l'ammontare complessivo delle risorse a valenza provinciale per il numero delle imprese ammissibili a contributo;
- ii. ripartendo, secondariamente ed eventualmente, l'ammontare delle risorse destinate da ciascun fondo comunale per il numero delle imprese ammesse a contributo e localizzate nel territorio comunale di riferimento

L'importo complessivo del singolo contributo assegnabile sarà pertanto composto da una quota a valere sul fondo provinciale dello stesso importo per tutte le imprese e da una quota eventuale ed ulteriore che potrà essere diversificata in funzione delle risorse comunali di riferimento disponibili e dei richiedenti, in ogni caso fino ad un contributo massimo di 7.000,00 euro ad impresa, sulla base dell'entità dei danni dichiarati.

2. Fatto salvo il suddetto limite massimo, tutte le domande considerate ammissibili avranno diritto al contributo, la cui entità varierà a seconda del numero delle stesse e delle risorse disponibili nel fondo a valenza provinciale e nei diversi fondi comunali eventualmente resi disponibili.

ARTICOLO 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 24 luglio 2023 alle ore 12:00 del 22 settembre 2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo suddetti termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁶ Si raccomanda in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione (altri contributi pubblici qualificati quali aiuti di stato di qualsiasi natura). Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo.

(i modelli richiamati in allegato al modello base sono disponibili sul sito internet www.fera.camcom.it)

- 2.a **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- 2.b **MODELLO DI DOMANDA** (Allegato 1) compilato in ogni sua parte firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
3. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del suddetto decreto:
 - qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
 - chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
4. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere rese nella domanda di contributo, dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi dell'impresa richiedente, al fine della verifica, attraverso le informazioni contenute nel registro delle imprese, dei requisiti previsti dal bando;
 - l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo cui trasmettere eventuali comunicazioni;
 - gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo.
5. La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
6. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda ed avrà diritto ad un solo contributo indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali indicando nella domanda a quale localizzazione si riferisce la stessa. In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà formalmente regolare a tutti gli effetti.
7. Sarà facoltà della Camera di commercio chiedere al richiedente le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la decadenza dal contributo, previa causa di forma maggiore debitamente motivata.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE

1. Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili, ripartendo l'ammontare complessivo delle risorse per il numero delle imprese ammesse a contributo, fino ad un contributo massimo di 7.000,00 euro secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente bando.

La procedura di selezione delle domande è finalizzata:

- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
- al controllo dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4 del presente bando.

Le domande non saranno considerate ammissibili:

- qualora non vengano inviate tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov;
- qualora siano sottoscritte da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa;
- nei casi di mancanza del modulo di domanda o presenza di modulo di domanda illeggibile o non sottoscritto digitalmente;
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità.

2. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di chiusura del bando. L'Ufficio camerale competente redigerà l'elenco delle domande ammesse al contributo con la relativa quantificazione, sulla base dei criteri di riparto definiti e delle risorse a disposizione, comprensivo delle domande eventualmente non ammesse. L'elenco è pubblicato sul sito camerale www.fera.camcom.it Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione al richiedente.

3. L'erogazione del contributo, subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando, è disposta entro termine un massimo di 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, a pena di decadenza del beneficio:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante gli interventi rendicontati;
 - d) a segnalare prima della liquidazione/erogazione eventuali variazioni relative alle circostanze illustrate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@pec.fera.camcom.it

ARTICOLO 11

CONTROLLI

1. A seguito della concessione e liquidazione dei contributi, la Camera di commercio darà seguito agli opportuni controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti ed in merito all'accertamento dei danni dichiarati in riferimento all'art. 4;
2. I soggetti ammessi si impegnano a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Camera di commercio ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ed in merito alla individuazione e quantificazione dei danni dichiarati.

ARTICOLO 12

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11;

d) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome soggetto richiedente – Rinuncia contributo Bando alluvione 2023" .

2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite.

ARTICOLO 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna.

ARTICOLO 14

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex articolo 6, par. 1, lett. C, del GDPR) di cui all'articolo 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.fera.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, con sede legale in Viale L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna e sede territoriale in via Borgoleoni, 11 – 44121, Ferrara - P.I. e C.F. 02608840399, tel. 0544/481.311 e 0532/783.711, PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@fera.camcom.it.